

STATUTO

**BEN-ESSERE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BELVEDERE MARITTIMO CS VIA
GIOACCHINO DA FIORE SNC

Numero REA: CS - 214506

Codice fiscale: 03149700787

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-08-2011 - Statuto completo	2
--	---

Rep.n. 27.428 - Racc. n. 10.147
Allegato "A"

"Statuto"

NORME SUL FUNZIONAMENTO

della

Società Cooperativa Sociale Ben-Essere Società Cooperativa Sociale a r.l.

Titolo 1. Denominazione, durata, sede.

Art. 1.1 - E' costituita una società cooperativa sociale a responsabilità limitata, denominata:

"Società Cooperativa Sociale Ben-Essere" Società cooperativa sociale a r.l."

Art. 1.1.1 - Alla presente cooperativa si applicano:

1) le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;

2) le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;

3) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;

4) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Art. 1.2 - La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2040 (duemilaquaranta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci, fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Art. 1.3 - La sede della Società è fissata nel Comune di Belvedere Marittimo, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione presso il Registro delle Imprese in base all'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile, avvalendosi la Società della possibilità prevista dall'art. 2463 n.2 del Codice Civile di indicare unicamente il Comune ove la Società stessa ha la sede.

Titolo 2. Scopo, Oggetto.

Art. 2.1 - La società si propone, con spirito mutualistico e senza fini di lucro, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi dell'articolo 1 primo comma lettera b) della legge 381/1991.

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali e quant'altro risulta dal presente Statuto Sociale.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, con il principio della parità di trattamento fra i soci cooperatori, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legge italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art.6 della legge n. 142/2001.

La cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Mutualità prevalente

La cooperativa, ai sensi dell'art.1 comma 1 lettera b) della legge n. 381/1991 e dell'articolo 2520 2° comma c.c., si avvale, nello svolgimento della propria atti-

vità, in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari, delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa; la cooperativa si può avvalere di ulteriori prestazioni lavorative sia degli altri soci lavoratori che di terzi non soci. Conseguentemente la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 del c.c., cooperativa a mutualità prevalente (art.111 septies disp.att 2° comma c.c.).

L'Organo amministrativo ed i Sindaci, se nominati, documentano i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art.2545 c.c.) tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1, lettera b), della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine essi devono evidenziare:

- il rapporto fra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio delle persone svantaggiate e dei particolari destinatari dell'attività sociale;
- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci operatori;
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali e nell'impiego delle relative risorse;
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;
- il rapporto esistente fra le partecipazioni dei soci operatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società e della relativa remunerazione.

Art. 2.2 - Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

TIPO A:

- Segretariato sociale;
- Assistenza socio-psico-pedagogica;
- Assistenza domiciliare;
- Gestione di centri di aggregazione sociale;
- Gestione di strutture e servizi sanitari, sociali ed assistenziali, residenziali e semiresidenziali, per minori, anziani, adulti in difficoltà, disabili e tossicodipendenti;
- Interventi di prevenzione, promozione, aggregazione ed integrazione sociale;
- Attività di prevenzione e recupero di fenomeni di dispersione scolastica, tossicodipendenza e criminalità giovanile;
- Attività di sorveglianza, assistenza e intrattenimento a scopo ricreativo, educativo e culturale di bambini, ragazzi ed anziani, anche mediante la realizzazione e/o gestione di asili nido, centri per anziani, cinema o teatro all'aperto, ludoteche;
- Attività di gestione e animazione di colonie estive ed invernali a favore di minori, portatori di handicap, anziani e persone svantaggiate;
- Attività infermieristiche e fisioterapiche, sanitarie ed ausiliarie, in strutture e servizi pubblici, privati e domiciliari;
- Gestione di servizi di mediazione culturale finalizzati, a titolo esemplificativo, all'inserimento nel tessuto socio-economico di soggetti, anche extracomunitari, che per le loro condizioni sociali ed economiche versano in stato di bisogno.
- Attività di accompagnamento e di sorveglianza degli alunni delle scuole dell'ob-

bligo nelle strutture scolastiche, sugli autobus;

TIPO B:

- Svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- Raccolta generale e differenziata, smaltimento e riciclo di rifiuti solidi urbani.
- Fornitura di servizi mensa e pulizia per scuole, comunità, aziende pubbliche e private, case di cura e per l'assistenza domiciliare;
- Gestione e manutenzione di biblioteche e centri culturali;
- Pulizia, manutenzione e gestione di aree demaniali e spiagge, porti, imbarcazioni nonché realizzazione e /o gestione di spazi per il tempo libero ed il ristoro;
- Manutenzione di strade, canali d'irrigazione, cunette, torrenti e scarpate;
- Manutenzione e gestione di parchi, giardini e sentieri naturalistici e verde attrezzato;
- Realizzazione e gestione di strutture ed attività sociali di orientamento e corsi di formazione professionale in tutti i settori finalizzati all'inserimento lavorativo dei soci;
- Attività editoriali;
- Pubblicità sonora e visiva;
- Gestione ed elaborazione dati, studi, ricerche e indagini sociologiche, culturali e statistiche per Enti pubblici, privati e comunità;
- Affissione e defissione di manifesti pubblicitari;
- Attività e servizi nel settore edile, storico-artistico, ambientale;
- Servizi di protezione civile e per la tutela di aree protette, ambientali, ecologiche, storiche destinate ad uso pubblico e/o privato;
- Realizzazione di opere e servizi per la sistemazione, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo, del verde attrezzato pubblico e privato, delle aree protette, del patrimonio storico ed artistico, dei Centri storici e ogni attività affine e/o connessa;
- Realizzazione e gestione di aree ambientali attrezzate, aree pic-nic, colonie montane o marine, centri di educazione ambientale, parchi fluviali, musei, aree archeologiche ed ogni altra struttura e/o attività inerente la valorizzazione del territorio;
- Manutenzione e pulizia di condomini, villaggi, edifici, appartamenti e strutture di qualsiasi genere;
- Realizzazione e gestione stabilimenti balneari, ristoranti, bar, alberghi, pensioni, ostelli, agriturismo, bed and breakfast, colonie, case per ferie, rifugi, campeggi e aree attrezzate per roulotte, villaggi turistici, affittacamere per brevi soggiorni, altri esercizi alberghieri complementari; attività dei musei e conservazione dei luoghi e monumenti storici, attività di orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali;
- Gestione di parcheggi, servizio di posteggiatore e di altri servizi connessi;
- Servizi di accoglienza turistica, visite guidate e ogni altra attività di valorizzazione ambientale e turistica locale.

Art. 2.2.1 - Nel rispetto delle inderogabili norme di legge, conformemente alle finalità mutualistiche, la Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale, promozionale o formativa o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, partecipare ad iniziative, anche con convenzioni, partecipare ad aste pubbliche e/o private, concorrere ad appalti e subappalti, con Enti Pubblici e privati, che ivi concorrono in forza di leggi o deliberazioni amministrative, per la realizzazione dei predetti scopi, nonché compiere tutte le operazioni

imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti al medesimo.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa può integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, conformemente alle finalità mutualistiche, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

Essa, pertanto, in via esemplificativa, solo in via strumentale, in maniera non prevalente e non nei confronti del pubblico, comunque, nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, segnatamente del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (Testo Unico in materia bancaria e creditizia), con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, sempre conformemente alle finalità mutualistiche, potrà:

- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, anche in associazioni riconosciute;

- potrà prestare garanzie per facilitare l'ottenimento del credito ai propri soci, agli Enti cui aderisce, nonché a favore di altre cooperative.

Su delibera del Consiglio di Amministrazione potrà aderire ad organizzazioni sindacali e ad associazioni di volontariato sociale, sia locali che nazionali.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti e nel rispetto delle normative vigenti con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio fra il pubblico.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme inderogabili che ne disciplinano l'esercizio, in particolare per le attività di natura finanziaria.

La Cooperativa potrà richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o privati.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c.

Titolo 3 . Soci, Diritti, Recesso, Esclusione.

Art. 3.1 (soci cooperatori) - Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci della cooperativa:

- le persone fisiche di ambo i sessi, purché maggiorenni, che esercitano professioni, arti o mestieri, attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa, e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali;

- le persone fisiche svantaggiate di cui all'art. 4 primo comma della legge 381/1991 e successive modificazioni ed integrazioni che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della Cooperativa, compatibilmente con il loro stato soggettivo; la condizione di persona svantaggiata deve risultare da documen-

tazione prodotta dalla Pubblica Amministrazione e/o tramite altre modalità stabilite dalla normativa inerente;

- i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della Legge 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà.

Detti soci cooperatori definiti soci lavoratori dalla legge n.142/2001 sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione possono essere soci le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività cooperative sociali.

Non possono essere soci i falliti non riabilitati, interdetti, inabilitati e coloro che, comunque, abbiano interessi contrastanti con quelli della società.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quelli della cooperativa. E', inoltre, fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicano un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Art. 3.1.1 - Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative.

Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse, durante la vita della società, al disotto della percentuale del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.

Art. 3.2 (soci volontari) - Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, che costituiscono la categoria dei soci cooperatori e/o lavoratori, i quali prestano la propria attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura ed entità, è ammessa la presenza di soci volontari ex articolo 2 legge n° 381/91 che prestano la loro attività gratuitamente a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali .

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione delle norme in materia di assicurazione con-

tro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Coloro che intendono essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome cognome luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- il numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili a titolo gratuito per la Cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere l'Organo Amministrativo, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Il socio volontario presta la propria attività di lavoro e tale prestazione sarà commisurata alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta tramite lettera raccomandata con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal presente Statuto, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

Per quanto non previsto specificamente si applicano le disposizioni normative in materia.

Art. 3.3 (categoria speciale di soci cooperatori) - L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 3.1) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

3. le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 5.3 anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis c.c.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 3.9 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 3.10 del presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3.1 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 3.4 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute e della corrispondenza ai requisiti di cui all'art. 3.1;

c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissa-

to dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti, dei quali dichiara di aver preso visione, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 3.1 delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 3.5 - Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

I soci, fermo restando le limitazioni di cui all'articolo 3.3 concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della prima struttura di direzione e conduzione della medesima;

partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare ai risultati eco-

nomici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Art. 3.6 - Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 3.4. Salvo espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Art. 3.7 - I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare anche tramite professionisti di loro fiducia i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data di inizio della consultazione entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, comunicando tempestivamente al richiedente.

La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.

La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 3.8 - La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte o scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 3.9 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata a/r all'Organo Amministrativo che deve esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

L'Organo Amministrativo entro sessanta giorni successivi e sempre con raccomandata a/r deve comunicare al socio il provvedimento di accoglimento o di rigetto.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento del-

la comunicazione può ricorrere al Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici fra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso non può essere parziale.

Art. 3.10 - L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dall'assemblea dei soci e/o dagli organi sociali salva la facoltà di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;
- d) che senza giustificato motivo non partecipi per più di quattro volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- e) che, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore della quota sottoscritta o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- g) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- h) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- i) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.5 senza la prevista autorizzazione dell'organo Amministrativo;
- j) che sia in possesso dei requisiti per aver diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge ovvero si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale; in tal caso quando ricorrono particolari esigenze interne, l'organo amministrativo può derogare l'applicazione di detto punto fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;
- k) che abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rapporto di lavoro con la cooperativa;
- l) che non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza ovvero incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento interno ai sensi dell'art.6 della legge n. 142/2001 oppure previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento;
- m) che danneggi moralmente o materialmente la società o causi contrasti fra i soci;
- n) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
- o) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società .

La relativa delibera va comunicata con raccomandata a/r al socio che nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 3.11 - I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 - quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 3.12 - In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 3.11.

Gli eredi o i legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi o i legatari provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa presentazione della domanda di ammissione di cui al presente statuto, cui conseguirà la deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 3.1. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 3.11.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione, in questo caso agli eredi o legatari sarà attribuita una quota della partecipazione sociale del dante causa proporzionale ai diritti successori spettanti di tal che al momento del subentro in società in luogo della partecipazione del dante causa, si avranno tante partecipazioni proporzionali e distinte per quanto saranno gli eredi o i legatari, con i relativi diritti amministrativi e patrimoniali.

La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 3.4.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 3.11.

Art. 3.13 - La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio

nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 3.10, lettere c), d) e), f), l), m), o), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

Titolo IV - Strumenti Finanziari.

Art. 4.1 - Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'art. 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle dispos. att. del cod. civ..

Art. 4.2 - In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

Art. 4.3 - La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 4.4 - All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Art. 4.5 - Per tutto quanto non previsto nel presente Titolo, si rinvia alle disposizioni di legge in materia.

Titolo V - Patrimonio sociale - Esercizi - Ristorni.

Art. 5.1 - Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) e non superiore ai limiti di legge;
- dagli strumenti finanziari di cui al precedente art. 4.1;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 5.2 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 3.5;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 5.2 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

L'Organo Amministrativo documenta nella nota integrativa la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del cod.civ.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, effettivamente versato in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore ai limiti di legge;

e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili oppure riserve divisibili fra i soci non cooperatori.

L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 5.3 - L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Titolo VI - Decisioni dei soci.

Art. 6.1 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione;
- g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;
- h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio;
- i) l'approvazione dei regolamenti interni.

Le decisioni dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 6.2.

Art. 6.2 - L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 6.3 - In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, sia in prima che in seconda convocazione. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla modifica del presente Statuto sociale, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei soci con diritto di voto.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedano diverse specifiche maggioranze.

Art. 6.4 - Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

Art. 6.4.1 - Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci finanziatori si applicano le disposizioni di cui al precedente Titolo IV.

Agli eventuali soci cooperatori persone giuridiche è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 c.c. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 6.5 - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Titolo VII - Amministrazione.

Art. 7.1 - La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore unico.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da tre ad undici membri, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'electione.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 7.2 - Gli Amministratori o l'Amministratore Unico sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Esso può deliberare, pertanto, l'adesione della Cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federali e consortili, la cui azione possa tornare utile alla Cooperativa stessa ed ai soci, nonché contrarre mutui con istituti esercitanti il credito a medio e lungo termine, acconsentire iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche anche legali, esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari e del Pubblico Registro Automobilistico da ogni loro responsabilità, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso tutti gli uffici pubblici e privati, banche ed istituti di credito, firmare, girare, scontare e avallare cambiali ed altri effetti di commercio, emettere assegni sui conti correnti intestati alla società anche allo scoperto e nei limiti dello scoperto concesso; promuovere azioni o istanze giudiziarie o amministrative in ogni grado di giurisdizione e avanti qualsiasi magistratura anche amministrativa o tributaria, nominando all'uopo avvocati, procuratori alle liti e rappresentanti avanti alle Commissioni Tributarie, transigere e compromettere in arbitri anche come amichevoli compositori.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Art. 7.3 - Le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero,

con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 7.4 - In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 7.5 - Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 7.6 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente o l'Amministratore unico perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente o l'Amministratore unico, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure a soci cooperatori o ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Titolo VIII - Organo di controllo.

Art. 8.1 - Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Titolo IX - Scioglimento, Liquidazione.

Art. 9.1 - L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o

più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 9.2 - In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 5.2, lett. c);
- ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

Titolo X - Disposizioni generali e finali.

Art. 10.1 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 10.2 - La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono indelegabili e devono essere di fatto osservati.

Titolo XI - Clausola arbitrale.

Art. 11.1 - Qualsiasi controversia sull'interpretazione e l'esecuzione dell'atto costitutivo e del presente statuto o comunque inerente i rapporti sociali dovesse insorgere fra i soci (o loro eredi) o con gli organi sociali o la società, escluse quelle che a norma di legge non possono formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale del Circondario del luogo in cui ha sede la Società.

Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza con le modalità dell'arbitrato irrituale, senza formalità di procedura ed il suo lodo sarà inappellabile.

Titolo XII - Rinvio.

Art. 12.1 - Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata". Per quanto non previsto, inoltre, si applicano le disposizioni del D.lgs. 17 gennaio 2003, n.5 e successive modifiche ed integrazioni.

F.to: Stumbo Andrea - Cipresso Antonio - Martorello Salvatore - Fortunato Maria - Ben-cardino Lucio - Carrozzino Agostino - Buono Enzo - Castelnuovo Angela - Mirella Bruno